

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3080

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(NORDIO)

Modifiche in materia di imputabilità del minore

*Presentato il 5 agosto 2026*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Negli ultimi anni il fenomeno della criminalità minorile ha assunto caratteristiche profondamente diverse rispetto al passato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto, soprattutto, sotto quello qualitativo. Le cronache giudiziarie registrano con crescente frequenza la commissione, da parte di soggetti in età sempre più giovane, di delitti di particolare gravità, quali omicidi, rapine aggravate, violenze sessuali, sequestri di persona, lesioni gravissime e altri reati caratterizzati da elevata aggressività e da una marcata capacità organizzativa.

Tali eventi, lungi dal rappresentare casi isolati, costituiscono il sintomo di un mutamento sociale e culturale che impone una riflessione sull'attuale disciplina dell'imputabilità del minore. L'assetto delineato dagli articoli 97 e 98 del codice penale risale,

infatti, ad un contesto storico profondamente diverso da quello attuale, nel quale il livello medio di maturazione cognitiva, relazionale e sociale dei giovani era significativamente differente.

Le profonde trasformazioni intervenute negli ultimi decenni, anche per effetto della diffusione delle tecnologie digitali e dell'utilizzo pressoché costante delle reti sociali telematiche, hanno determinato un sensibile anticipo dei processi di sviluppo della personalità. I minori acquisiscono oggi, in età assai precoce, conoscenze, capacità comunicative, consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e possibilità di accesso a contenuti di ogni genere che risultavano impensabili all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale.

Non può essere trascurato, inoltre, come i mezzi telematici di comunicazione sociale

abbiano profondamente modificato le modalità di costruzione delle relazioni interpersonali e di percezione delle condotte illecite, favorendo in alcuni casi fenomeni di emulazione, ricerca del consenso del gruppo, spettacolarizzazione della violenza e diffusione di modelli comportamentali devianti. Si tratta di fattori che, pur non potendo essere generalizzati, incidono inevitabilmente sul processo di maturazione del minore, consentendo di presumere che il minore che ha raggiunto l'età di quattordici anni sia capace di intendere e di volere.

In ragione di quanto esposto, l'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sulla disciplina vigente, contenuta nell'articolo 98 del codice penale, introducendo una diversa regola probatoria in materia di accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

Nel sistema attuale il giudice è chiamato ad accertare positivamente, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, con conseguente esclusione dell'imputabilità ove tale capacità non risulti dimostrata. Il presente intervento normativo propone invece una diversa soluzione, fondata sull'introduzione di una presunzione relativa di imputabilità.

Si prevede, infatti, che il minore, il quale abbia compiuto il quattordicesimo ma non ancora il diciottesimo anno, sia, di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. In tal modo non viene eliminata la possibilità di escludere l'imputabilità nei casi in cui il processo evolutivo del minore risulti effettivamente incompleto o compromesso, ma si modifica il criterio di accertamento, invertendo l'attuale onere probatorio.

L'incapacità di intendere o di volere non costituisce più il presupposto da escludere per affermare l'imputabilità, bensì una circostanza che deve essere positivamente dimostrata sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento. La presunzione introdotta ha pertanto natura relativa e può essere superata ogniqualvolta emergano concreti elementi idonei a dimostrare che, al

momento della commissione del fatto, il minore fosse effettivamente privo della capacità di comprendere il disvalore della propria condotta o di autodeterminarsi.

La soluzione proposta realizza un equilibrato contemperamento tra le esigenze di tutela del minore e quelle di difesa della collettività. Da un lato, essa prende atto del diverso livello di maturazione generalmente raggiunto dai giovani nella società contemporanea; dall'altro, conserva integralmente la possibilità di escludere la responsabilità penale nei casi in cui si dimostri, in concreto, un'effettiva incapacità del minore.

La riforma non modifica, infine, il principio del trattamento sanzionatorio differenziato previsto per i minori imputabili, restando ferma la diminuzione della pena stabilita dall'articolo 98 del codice penale. Essa si limita ad adeguare la disciplina dell'imputabilità all'evoluzione della realtà sociale, nella convinzione che il sistema penale debba essere costantemente aggiornato per rispondere efficacemente ai mutamenti della società, senza rinunciare ai principi di garanzia che caratterizzano l'ordinamento.

Si tratta di una proposta che trova, del resto, significativi elementi di riscontro anche nell'esperienza comparata, in particolare con l'ordinamento francese. Il *Code de la justice pénale des mineurs*, entrato in vigore nel 2021, pur continuando a fondare la responsabilità penale sul criterio del discernimento, ha introdotto una presunzione semplice di discernimento per i minori che abbiano compiuto tredici anni, lasciando comunque la possibilità di accertare, nel caso concreto, l'eventuale assenza della necessaria maturità. Sotto tale profilo, la riforma qui proposta si ispira alla medesima logica: non introduce un'automatica equiparazione del minore all'adulto, ma sostituisce l'obbligo di un preventivo accertamento della capacità di intendere e di volere per gli infradiciottenni con una presunzione semplice di imputabilità, superabile dal minore dimostrando che, al momento del fatto, risultava privo della capacità di intendere o di volere.

Conformemente all'introdotta presunzione di capacità di intendere e di volere del minore tra gli anni quattordici e gli anni diciotto, l'articolo 2 del disegno di legge interviene sull'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo la modifica della disposizione che impone al pubblico mini-

stero e al giudice l'acquisizione d'ufficio di elementi di carattere personale, familiare, sociale e ambientale finalizzati all'accertamento dell'imputabilità, comunque consentendo loro di acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi del nuovo periodo introdotto nel primo comma dell'articolo 98 del codice penale.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

L'**articolo 1** dello schema di disegno di legge interviene sull'attuale disciplina dettata dall'articolo 98 del codice penale, prevedendo che il minore che abbia compiuto quattordici anni ma che non abbia ancora compiuto gli anni diciotto si presume imputabile, salvo prova contraria. Di conseguenza, la modifica in esame non elimina *tout court* la possibilità di escludere l'imputabilità nei casi in cui il processo evolutivo del minore risulti effettivamente incompleto o compromesso, ma si modifica il criterio di accertamento, invertendo l'attuale onere probatorio.

L'**articolo 2** interviene sull'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 prevedendo la soppressione della disposizione che impone d'ufficio al Pubblico Ministero e al Giudice l'acquisizione di elementi di carattere personale, familiare, sociale e ambientale finalizzati all'accertamento dell'imputabilità, consentendogli comunque di poter acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi del nuovo periodo di cui all'articolo 98, primo comma, del codice penale.

L'**articolo 3**, infine, prevede l'invarianza finanziaria dell'intervento, precisando che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

31/07/2026

***Daria Perrotta***



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** Disegno di legge, recante «*Modifiche in materia di imputabilità del minore*».

**Amministrazione competente:** Ministero della giustizia.

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo – Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento risponde a una specifica esigenza di politica criminale, coerente con le linee programmatiche del Governo in materia di sicurezza pubblica, legalità ed effettività della risposta penale: adeguare il criterio di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne alla mutata realtà dei fenomeni criminali giovanili, senza alterare le garanzie proprie del sistema penale minorile. In tale prospettiva, la novella mira a superare l'attuale assetto, che impone un accertamento positivo generalizzato della capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne, introducendo una regola più coerente con l'evoluzione del contesto sociale e con l'esigenza di rendere effettiva, prevedibile e non meramente eventuale la risposta dell'ordinamento.

L'evoluzione concreta delle manifestazioni criminali giovanili rende ormai non più pienamente adeguato un modello che continui a considerare l'imputabilità del minore ultraquattordicenne come esito subordinato, in via ordinaria, a un previo accertamento positivo della capacità di intendere e di volere. La disciplina vigente riflette un'impostazione risalente, fondata su una rappresentazione della maturità minorile non più pienamente corrispondente alla realtà sociale attuale, nella quale talune condotte poste in essere da soggetti di età compresa tra quattordici e diciotto anni evidenziano livelli di consapevolezza, strutturazione e capacità di rappresentazione del disvalore del fatto incompatibili con una presunzione sostanziale di immaturità. Da qui la necessità di ricondurre la capacità alla sua funzione di regola ordinaria, lasciando all'accertamento concreto il diverso e specifico compito di verificare l'eventuale incapacità del minore nel singolo caso.

La coerenza dell'opzione normativa con il programma di Governo emerge, pertanto, non in termini meramente enunciativi, ma sul piano funzionale: la presunzione relativa di capacità consente di rafforzare la certezza applicativa della disciplina, di concentrare l'approfondimento istruttorio sulle sole ipotesi in cui emergano elementi effettivi di incapacità e di assicurare una risposta penale più aderente alla concreta offensività delle condotte. Al tempo stesso, la scelta conserva integralmente la valutazione individualizzata del minore, poiché la presunzione resta superabile mediante prova contraria fondata su

elementi personali, familiari, sociali o ambientali rilevanti ai fini del giudizio sull'imputabilità.

L'intervento è altresì necessario perché consente di riallineare la disciplina processuale alla nuova regola sostanziale, evitando che l'acquisizione degli elementi relativi alla personalità del minore continui a essere configurata come adempimento ordinario e indifferenziato ai fini dell'imputabilità. La modifica dell'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 è, quindi, funzionale a rendere coerente il procedimento minorile con la logica della prova contraria, lasciando al pubblico ministero e al giudice la possibilità di svolgere gli approfondimenti necessari quando il caso concreto lo richieda.

La misura risulta, infine, proporzionata e strettamente necessaria rispetto agli obiettivi perseguiti, poiché non abbassa la soglia minima di imputabilità, non assimila il minore all'adulto e non incide sul trattamento sanzionatorio differenziato previsto dall'articolo 98 del codice penale. Essa opera esclusivamente sul criterio di accertamento della capacità di intendere e di volere e sul relativo coordinamento processuale, realizzando un intervento circoscritto, coerente con l'indirizzo governativo di rafforzamento dell'effettività della giustizia penale e idoneo a preservare, al contempo, le garanzie proprie della condizione minorile.

## ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dagli articoli 97 e 98 del codice penale e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

L'articolo 97 del codice penale stabilisce la non imputabilità del minore che, al momento del fatto, non abbia compiuto i quattordici anni: tale disposizione non è incisa dallo schema e resta ferma nella sua portata precettiva.

L'articolo 98 disciplina, invece, la posizione del minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto, prevedendone l'imputabilità quando, al momento del fatto, risulti dotato della capacità di intendere e di volere, con applicazione della diminuzione di pena prevista per i minori imputabili.

L'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 regola, sul piano processuale, l'acquisizione di elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, anche ai fini dell'accertamento dell'imputabilità. Tale disposizione si inserisce nel sistema processuale minorile quale strumento conoscitivo funzionale alla valutazione della personalità del minore e all'individualizzazione della risposta processuale e sostanziale, secondo le finalità proprie del procedimento penale minorile.

## ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema incide in modo puntuale sul quadro normativo vigente, intervenendo, sul piano sostanziale, sull'articolo 98, primo comma, del codice penale e, sul piano processuale, sull'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Quanto all'articolo 98 del codice penale, l'articolo 1 dello schema aggiunge al primo comma un secondo periodo, prevedendo che, per il minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto, la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. L'incidenza della novella consiste, pertanto, nella trasformazione del criterio di accertamento dell'imputabilità: dalla necessità di una verifica positiva ordinaria della capacità alla configurazione della capacità come regola presunta, superabile ove risultino elementi idonei a dimostrare l'incapacità nel caso concreto.

Quanto all'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, l'articolo 2 dello schema sopprime, al comma 1, il riferimento all'imputabilità e introduce un comma 1-bis, ai sensi del quale il pubblico ministero e il giudice possono acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità secondo la nuova regola di cui all'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale. L'intervento non elimina la possibilità di acquisire elementi sulla personalità del minore, ma ne ridefinisce la funzione rispetto al giudizio di imputabilità, coerentemente con la logica della prova contraria.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni proposte non determinano modifiche ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dallo schema, non incidono sull'articolo 97 del codice penale, non modificano la soglia minima di imputabilità e non alterano il trattamento sanzionatorio differenziato previsto per i minori imputabili. Non risultano altresì necessari interventi regolamentari di coordinamento, trattandosi di modifiche immediatamente inserite nel quadro normativo vigente.

#### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in quanto si colloca nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e processuale penale e incide su profili attinenti alla disciplina dell'imputabilità e al processo penale minorile.

La modifica dell'articolo 98 del codice penale appare coerente con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce una regola probatoria non assoluta, ma relativa, fondata sulla capacità quale criterio ordinario per il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni e superabile ove emergano elementi idonei a dimostrare l'incapacità nel caso concreto.

La disciplina proposta non comprime il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione né le garanzie del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, poiché l'imputato minorenne conserva la possibilità di allegare e dimostrare, anche mediante gli ordinari strumenti processuali, l'eventuale incapacità di intendere o di volere al momento del fatto.



Il sistema delle garanzie proprie del procedimento penale minorile resta invariato, in coerenza anche con l'articolo 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica alla protezione della gioventù: non è modificata la soglia di non imputabilità assoluta prevista dall'articolo 97 del codice penale, non è inciso il trattamento sanzionatorio differenziato previsto dall'articolo 98 e resta ferma la possibilità per il pubblico ministero e il giudice di acquisire elementi personali, familiari, sociali e ambientali rilevanti ai fini del giudizio sull'imputabilità.

Nel complesso, la misura realizza un bilanciamento ragionevole tra esigenze di tutela della collettività, effettività della risposta penale e protezione della condizione minorile, mediante uno strumento proporzionato e circoscritto al criterio di accertamento dell'imputabilità.

***5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Le disposizioni incidono su materie riconducibili all'ordinamento penale e alla giurisdizione e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento non attribuisce nuove funzioni amministrative a regioni, province, città metropolitane o comuni e opera esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento penale e processuale penale.

***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Le disposizioni non presentano profili di rilegificazione, in quanto non trasferiscono al livello della fonte primaria discipline già integralmente rimesse a fonti secondarie. L'intervento opera mediante novella legislativa su disposizioni di rango primario, incidendo sull'articolo 98 del codice penale e sull'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, e non richiede il ricorso a strumenti di delegificazione o semplificazione normativa ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento.

***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Per quanto consta, sulla base degli elementi disponibili, non risultano progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee della giurisprudenza costituzionale rilevanti ai fini dell'intervento non attengono direttamente alla specifica formulazione dell'articolo 98 del codice penale, ma ai principi strutturali del sistema penale minorile, con particolare riguardo alla necessità di calibrare la risposta ordinamentale sulla personalità in evoluzione del minore.

In tale prospettiva, assume specifico rilievo la sentenza n. 231 del 2021, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che l'esecuzione penale minorile deve essere «*calibrata sulla personalità in evoluzione del minore e sulla preminente finalità educativa*». La disciplina proposta si colloca in tale quadro, poiché non esclude la valutazione individualizzata del minore, non incide sulla finalità educativa del sistema penale minorile e si limita a modificare il criterio probatorio ordinario dell'imputabilità, introducendo una presunzione relativa di capacità, superabile ove emergano elementi concreti idonei a dimostrare l'incapacità al momento del fatto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Lo schema non dà attuazione a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, né incide su materie oggetto di armonizzazione europea, ma interviene su profili di diritto penale sostanziale e processuale minorile rientranti nella competenza degli Stati membri, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie del procedimento penale.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano aperte procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico della Repubblica italiana sul medesimo o analogo oggetto. L'intervento non introduce discipline suscettibili di porsi in contrasto con obblighi europei, né determina profili di inadempimento rispetto a direttive o regolamenti dell'Unione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. La riforma mantiene ferma la soglia di non imputabilità

assoluta del minore infraquattordicenne, conserva il trattamento differenziato del minore imputabile e non esclude la valutazione individualizzata della capacità di intendere e di volere. Essa risulta pertanto coerente con i principi di protezione del minore e di individualizzazione della risposta penale desumibili dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell'infanzia e giustizia minorile.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto. La materia dell'imputabilità minorile e del relativo criterio di accertamento non risulta oggetto di specifiche pronunce della Corte di giustizia, trattandosi di profilo riconducibile alla disciplina penale e processuale interna degli Stati membri, ferma restando l'osservanza dei principi generali del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto, né si rinvencono pronunce specificamente riferite al criterio interno di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne. Le linee della giurisprudenza convenzionale e degli standard europei in materia di giustizia minorile valorizzano, tuttavia, l'esigenza che il minore coinvolto nel procedimento penale sia trattato tenendo conto dell'età, del grado di maturità, del livello di comprensione e della specificità della condizione minorile. La disciplina proposta appare coerente con tali principi, in quanto non introduce automatismi assoluti di responsabilità, conserva la possibilità di una verifica concreta della capacità del minore e mantiene ferme le garanzie proprie del procedimento penale minorile. L'intervento è, pertanto, compatibile con l'esigenza che la risposta penale nei confronti dei minori resti individualizzata, proporzionata e rispettosa della personalità in evoluzione del minore.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Nel panorama comparato dell'Unione europea si rinvencono modelli che, pur mantenendo ferma la specificità della giustizia minorile, attribuiscono rilievo a presunzioni semplici di discernimento o capacità in relazione a determinate fasce di età. In particolare, l'ordinamento francese, con il Code de la justice pénale des mineurs, entrato in vigore nel 2021, continua a fondare la responsabilità penale del minore sul criterio del discernimento, ma prevede una presunzione semplice di discernimento per i minori che abbiano compiuto tredici anni, ferma restando la possibilità di prova contraria.

Tale esperienza comparata conferma la praticabilità di soluzioni normative che non equiparano automaticamente il minore all'adulto, ma configurano la capacità o il discernimento come regola ordinaria in presenza di determinate soglie anagrafiche, mantenendo la possibilità di accertare, nel caso concreto, l'eventuale assenza della necessaria maturità.

Lo schema si colloca nella medesima prospettiva di equilibrio: non introduce un automatismo assoluto di imputabilità, non modifica la soglia minima prevista dall'articolo 97 del codice penale e non incide sul trattamento sanzionatorio differenziato del minore imputabile, ma sostituisce all'accertamento positivo generalizzato una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere, superabile mediante prova contraria.

Non risultano, allo stato, vincoli europei che impongano una disciplina uniforme dell'imputabilità minorile. Il riferimento comparato assume pertanto valore sistematico e conferma la compatibilità della soluzione prescelta con modelli che coniugano esigenze di responsabilizzazione, tutela della collettività e permanenza della valutazione individualizzata del minore.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### ***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative. Esse utilizzano categorie già proprie dell'ordinamento penale e processuale penale minorile, quali la capacità di intendere e di volere, l'imputabilità, il giudizio sull'imputabilità e gli elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore.

#### ***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nello schema risultano corretti e coerenti con il quadro ordinamentale di riferimento. In particolare, il testo richiama l'articolo 98 del codice penale, oggetto della modifica sostanziale, e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, oggetto del correlato intervento di coordinamento processuale. Risulta altresì correttamente formulata la clausola di invarianza finanziaria, riferita alle amministrazioni interessate e all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni puntuali a disposizioni vigenti. L'articolo 1 interviene sull'articolo 98, primo comma, del codice penale, aggiungendo un periodo volto a introdurre la presunzione relativa di capacità

di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, sopprimendo, al comma 1, il riferimento all'imputabilità e introducendo un comma 1-bis, destinato a disciplinare l'acquisizione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'imputabilità secondo la nuova logica della prova contraria. La tecnica redazionale prescelta consente di assicurare il coordinamento tra disciplina sostanziale e disciplina processuale senza riscrivere integralmente le disposizioni incise.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Dall'esame dello schema non emergono effetti abrogativi impliciti ulteriori rispetto alle modifiche testuali espressamente previste. L'articolo 2 dispone espressamente la soppressione, all'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, delle parole «l'imputabilità e», al fine di coordinare la disciplina processuale con la presunzione relativa introdotta nell'articolo 98 del codice penale. Non si ravvisano profili di incompatibilità con disposizioni legislative o regolamentari vigenti tali da richiedere specifiche norme abrogative espresse.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Le disposizioni in esame non contengono norme aventi effetto retroattivo, né disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. L'intervento opera per il futuro, modificando il criterio di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne e il relativo raccordo processuale. Non sono introdotte deroghe generali al sistema dell'imputabilità minorile, restando ferma la disciplina dell'articolo 97 del codice penale e il trattamento sanzionatorio differenziato previsto dall'articolo 98 per i minori imputabili.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Lo schema di disegno di legge interviene direttamente su disposizioni di rango primario mediante modifica testuale dell'articolo 98 del codice penale e dell'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Le disposizioni in esame non richiedono l'adozione di atti normativi o amministrativi attuativi ai fini della loro applicazione. L'intervento opera mediante novella diretta dell'articolo 98 del codice penale e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, introducendo una regola sostanziale immediatamente applicabile e il correlato adeguamento processuale. Non sono previsti termini per l'adozione di atti successivi, né risultano necessari regolamenti, decreti ministeriali, atti organizzativi o provvedimenti amministrativi di coordinamento. L'applicazione delle nuove disposizioni è rimessa agli uffici giudiziari minorili, al pubblico ministero e al giudice nell'ambito delle ordinarie competenze e degli strumenti processuali già previsti dall'ordinamento vigente.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Ai fini della predisposizione dell'intervento sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili, con particolare riguardo alle analisi concernenti l'evoluzione dei fenomeni di criminalità minorile e giovanile richiamate nella relazione AIR. Tali elementi conoscitivi sono stati assunti quale base istruttoria per delimitare il problema regolatorio e per valutare la coerenza dell'opzione normativa prescelta, senza introdurre nuovi flussi informativi o adempimenti statistici aggiuntivi.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, né di prevedere nella relazione economico-finanziaria specifici oneri connessi ad attività statistiche ulteriori.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**TITOLO:** Disegno di legge, recante «*Modifiche in materia di imputabilità del minore*».

**Amministrazione competente:** Ministero della giustizia

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo – Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI****Motivazioni dell'intervento**

L'intervento trae origine dalla constatazione del progressivo mutamento del fenomeno della criminalità minorile, che negli ultimi anni ha assunto caratteristiche differenti rispetto al passato sia sul piano quantitativo sia, soprattutto, sotto il profilo qualitativo. Le più recenti manifestazioni delittuose riferibili a soggetti di età sempre più giovane evidenziano, in taluni casi, la commissione di reati connotati da particolare gravità, elevata aggressività, capacità organizzativa e consapevolezza delle conseguenze delle condotte poste in essere.

Tale evoluzione si inserisce in un contesto sociale e culturale profondamente diverso da quello nel quale è stata originariamente definita la disciplina codicistica dell'imputabilità minorile. L'assetto delineato dagli articoli 97 e 98 del Codice penale risente infatti di un quadro storico nel quale i processi di maturazione cognitiva, relazionale e sociale dei giovani presentavano caratteristiche significativamente differenti da quelle attuali.

Le trasformazioni intervenute negli ultimi decenni, anche per effetto della diffusione delle tecnologie digitali e dell'utilizzo costante dei social network, hanno inciso sulle modalità di formazione della personalità del minore, anticipando l'accesso a conoscenze, contenuti, relazioni e modelli

comportamentali prima non disponibili in età così precoce. Tali fattori possono incidere sulla consapevolezza del disvalore delle condotte e sulla capacità di rappresentarsene le conseguenze, rendendo necessario un adeguamento della disciplina dell'imputabilità alla realtà sociale contemporanea.

In tale prospettiva, la novella introduce, per il minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto, una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere. La scelta non determina alcuna automatica equiparazione del minore all'adulto, né esclude la possibilità di accertare, nel singolo caso, l'eventuale incapacità; essa modifica piuttosto il criterio di accertamento, prevedendo che l'incapacità debba emergere da elementi concreti idonei a superare la presunzione di capacità.

L'intervento risponde, inoltre, all'esigenza di razionalizzare il raccordo tra la disciplina sostanziale dell'articolo 98 del Codice penale e la disciplina processuale minorile contenuta nell'articolo 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In coerenza con la nuova presunzione, viene rimodulata l'acquisizione degli elementi relativi alla personalità del minore, precisando che pubblico ministero e giudice possono acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità secondo la logica della prova contraria.

### **Obiettivi dell'intervento**

L'obiettivo generale dell'intervento è adeguare la disciplina dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne all'evoluzione del contesto sociale e dei processi di maturazione dei giovani, rafforzando la certezza applicativa della regola e assicurando, al contempo, la piena salvaguardia della valutazione individualizzata della condizione personale del minore.

Sul piano sostanziale, la riforma mira a stabilire che, per i minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni, la capacità di intendere e di volere costituisca la regola ordinaria, superabile soltanto in presenza di prova contraria. In tal modo si intende evitare che l'accertamento positivo della capacità sia configurato come adempimento necessario e generalizzato in ogni procedimento, ferma restando la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti dimostrata, in concreto, l'incapacità al momento del fatto.



Sul piano processuale, la modifica dell'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 costituisce il necessario adeguamento della disciplina processuale alla nuova regola sostanziale. In tale prospettiva, il riferimento all'acquisizione d'ufficio degli elementi finalizzati all'accertamento dell'imputabilità come presupposto ordinario viene superato, prevedendo che il pubblico ministero e il giudice possano acquisire elementi quando ciò sia necessario ai fini del giudizio sull'imputabilità.

L'intervento persegue altresì l'esigenza di assicurare un equilibrato bilanciamento tra la salvaguardia delle garanzie proprie del sistema penale minorile e le esigenze di tutela della collettività. La presunzione introdotta conserva natura relativa e non incide né sulla soglia minima di imputabilità né sul regime sanzionatorio differenziato previsto per i minori imputabili, rimanendo ferma la diminuzione di pena stabilita dall'articolo 98 del Codice penale.

La disciplina proposta si colloca, infine, in un quadro sistematico coerente con modelli comparati che attribuiscono rilievo alla presunzione semplice di discernimento o di capacità in relazione a determinate fasce di età, ferma restando la necessità di una verifica in concreto dell'eventuale carenza di maturità del minore nel caso specifico.

### **Consultazioni effettuate**

L'attività istruttoria svolta è stata definita in coerenza con la natura puntuale, tecnica e ordinamentale dell'intervento regolatorio, il quale incide sul criterio di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne e sul conseguente coordinamento della disciplina processuale minorile. In tale contesto, l'approfondimento è stato condotto mediante l'esame dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, delle fonti informative disponibili e delle analisi concernenti l'evoluzione dei fenomeni di criminalità giovanile, assunti quali elementi di riferimento per la valutazione dell'opzione legislativa.

L'attività istruttoria è stata, in particolare, finalizzata a verificare, alla luce del quadro informativo disponibile, la coerenza tecnico-giuridica della

proposta con l'assetto vigente del sistema penale minorile, nonché la compatibilità della soluzione normativa con le esigenze di raccordo tra disciplina sostanziale e disciplina processuale.

La valutazione è stata pertanto circoscritta ai profili direttamente incisi dall'intervento, secondo criteri di pertinenza rispetto all'oggetto regolatorio e di proporzionalità rispetto alla limitata estensione della modifica.

In ragione della riconducibilità della scelta normativa all'ambito della politica criminale, rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, nonché dell'assenza di effetti regolatori diretti su cittadini, imprese, mercato, assetti organizzativi amministrativi, oneri informativi o finanza pubblica, non si è reso necessario il ricorso a forme di consultazione generalizzata.

Tale impostazione appare coerente con i principi di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità dell'analisi regolatoria, risultando comunque assicurata l'acquisizione degli elementi conoscitivi e delle valutazioni tecnico-normative necessari alla definizione dell'opzione legislativa.

### **Opzione scelta e relativi impatti**

L'opzione regolatoria prescelta consiste in un intervento normativo puntuale, selettivo e di carattere ordinamentale, volto a modificare il criterio di accertamento dell'imputabilità del minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto.

In particolare, l'articolo 1 dello schema interviene sull'articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere, superabile sulla base di elementi concreti idonei a dimostrare, nel caso specifico, l'incapacità del minore al momento del fatto. L'articolo 2 assicura il necessario coordinamento processuale mediante la modifica dell'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, adeguando l'acquisizione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'imputabilità alla nuova regola sostanziale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Gli impatti dell'opzione prescelta sono riconducibili prevalentemente al piano ordinamentale e processuale, in quanto la disciplina incide sul criterio di accertamento dell'imputabilità senza introdurre automatismi assoluti, nuovi

adempimenti amministrativi, oneri informativi o modifiche al trattamento sanzionatorio differenziato previsto per i minori imputabili.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Il contesto dell'intervento è rappresentato dall'attuale disciplina dell'imputabilità minorile, imperniata sugli articoli 97 e 98 del Codice penale, secondo cui il minore infraquattordicenne non è imputabile, mentre il minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto è imputabile soltanto ove, al momento del fatto, risulti dotato della capacità di intendere e di volere. Tale assetto, definito in un quadro storico e sociale profondamente diverso da quello attuale, deve essere valutato alla luce dell'evoluzione dei fenomeni di devianza minorile e del mutamento dei processi di maturazione cognitiva, relazionale e sociale dei giovani.

Il quadro informativo disponibile assume rilievo quale base conoscitiva funzionale alla delimitazione del problema regolatorio, con particolare riferimento alla fascia di età direttamente incisa dalla disciplina dell'articolo 98 del Codice penale. Il report del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio Analisi criminale, *Criminalità minorile e gang giovanili*, Roma, aprile 2024, precisa che il focus «esamina le segnalazioni di minori della fascia d'età 14-17 anni, denunciati e/o arrestati sul territorio nazionale e nelle 14 città metropolitane, estrapolate dalla Banca Dati delle Forze di Polizia, con riferimento al periodo 2010-2023» e che i dati del 2023 «non sono ancora stati consolidati e, pertanto, sono suscettibili di variazione» (pp. 3 e 5). La fonte risulta pertanto direttamente pertinente rispetto all'ambito soggettivo dell'intervento, concernente il minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto.

Sul piano nazionale, il medesimo report evidenzia che «il numero di segnalazioni di minori denunciati e/o arrestati è diminuito del -4,15% nel 2023 rispetto all'anno 2022» (p. 5). Tale dato esclude una lettura fondata su un incremento generalizzato della criminalità minorile; nondimeno, la scomposizione per categorie di reato consente di individuare profili qualitativi

rilevanti ai fini dell'analisi regolatoria. In particolare, tra il 2022 e il 2023, «a fronte di un aumento delle segnalazioni di minori denunciati e/o arrestati per rapina pari al 7,69%, si riscontra un decremento del -11,73% per quelle relative al reato di furto e del -6,11% per quelle relative all'estorsione» (p. 6); nello stesso intervallo, «a fronte di un lievissimo incremento dell'1,96% delle segnalazioni [...] per lesioni personali», diminuiscono le segnalazioni per minaccia, rissa e percosse, mentre «rispetto alle segnalazioni [...] per violenza sessuale [...] si registra un incremento dell'8,25% nel totale» (p. 7). Il nesso funzionale con l'intervento non è dunque rappresentato dal volume complessivo delle segnalazioni, bensì dalla maggiore incidenza, all'interno della fascia 14-17 anni, di alcune condotte connotate da più elevata offensività personale o patrimoniale violenta.

Le conclusioni dello stesso elaborato rafforzano tale lettura non allarmistica, ma selettiva. Il report rileva che tra il 2010 e il 2022 si era registrato un aumento del 15,34 per cento delle segnalazioni di minori, passate da 28.196 nel 2010 a 32.522 nel 2022, mentre il valore del 2023, pari a 31.173, risulta inferiore a quello del 2022 del 4,15 per cento; precisa, tuttavia, che nel periodo 2010-2022 erano aumentate le segnalazioni per reati caratterizzati da violenza, quali lesioni dolose, rissa e rapina, e che, tra il 2022 e il 2023, a fronte della diminuzione delle segnalazioni per rissa e percosse, sono aumentate quelle per rapina, lesioni dolose e violenza sessuale (p. 64). Ne deriva un quadro nel quale la questione regolatoria non si identifica con un indistinto aumento dei reati minorili, ma con l'esigenza di considerare la trasformazione qualitativa di alcune manifestazioni delittuose, più direttamente rilevanti ai fini della valutazione della capacità di rappresentazione del disvalore del fatto.

L'analisi relativa alle gang giovanili conferma la necessità di distinguere tra stabilità quantitativa del fenomeno e complessità delle sue manifestazioni. Nel biennio 2022-2023, il Servizio Analisi criminale ha rilevato che «73 province italiane hanno registrato sporadiche attività violente o devianti poste in essere da gang giovanili» e che tali gruppi sono presenti nella maggior parte delle regioni, con leggera prevalenza nel Centro-Nord (p. 62). Il

medesimo studio precisa che, nella maggioranza dei casi, le gang giovanili attive nel periodo considerato hanno compiuto «atti di bullismo, risse, percosse e lesioni, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica» e che l'attività predominante è rappresentata dalle «vessazioni nei confronti di coetanei» (p. 63). Le conclusioni dell'elaborato aggiungono che tali gruppi sono composti, in netta prevalenza, da meno di dieci unità, appartenenti alla fascia d'età 15-24 anni, e che il fenomeno è caratterizzato da volatilità e rapida evoluzione (pp. 65-66). Tali elementi non assumono valore dimostrativo autonomo della necessità della riforma, ma concorrono a delineare un contesto nel quale le condotte giovanili appaiono frequentemente legate a dinamiche di gruppo, aggressività relazionale e ricerca di riconoscimento.

Ulteriori elementi di contesto emergono dal rapporto Eurispes, *La criminalità giovanile. Fra rappresentazione e realtà*, giugno 2026, che utilizza dati della Direzione centrale della polizia criminale – Servizio Analisi criminale. Con riferimento alla fascia 14-17 anni, il rapporto evidenzia che le segnalazioni di minori denunciati o arrestati, dopo la flessione fino all'anno del Covid, registrano un aumento pressoché costante, passando da 25.088 nel 2020 a 37.170 nel 2025, con incremento dell'1,33 per cento nel 2025 rispetto al 2024 (pp. 13-14, grafico 3).

In relazione ai reati violenti, lo stesso rapporto segnala, per il periodo 2015-2025, una crescita delle segnalazioni per rapina nella fascia 14-17 anni, da 1.929 nel 2015 a 3.999 nel 2025, con incremento del 3,90 per cento nel 2025 rispetto al 2024 (pp. 18-19, grafico 12);

rileva inoltre, nella stessa fascia, un andamento complessivamente crescente delle segnalazioni per violenza sessuale, da 195 nel 2015 a 355 nel 2025 (pp. 30-31), nonché una crescita significativa delle segnalazioni per reati in materia di armi, da 1.032 nel 2015 a 2.396 nel 2025, con incremento del 6,87 per cento rispetto al 2024 (pp. 56-57, grafico 81).

Tali dati, letti congiuntamente alle analisi qualitative sul ruolo dei social network, sulla spettacolarizzazione delle condotte e sulla diffusione di modelli di aggressività o appartenenza di gruppo, consentono di qualificare il

problema regolatorio in termini di aggiornamento del criterio di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne, senza incidere sulla soglia minima di imputabilità né sui principi di garanzia propri del diritto penale minorile.

L'opzione regolatoria prescelta si colloca, pertanto, nel perimetro di una razionalizzazione ordinamentale: la capacità del minore ultraquattordicenne viene configurata come regola ordinaria, superabile mediante prova contraria fondata su elementi concreti, mantenendo integralmente ferma la verifica giudiziale individualizzata nel caso specifico.

Il quadro conoscitivo può essere ulteriormente integrato con le serie storiche elaborate dal Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, pubblicate dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e riferite al periodo 2001-2024<sup>1</sup>.

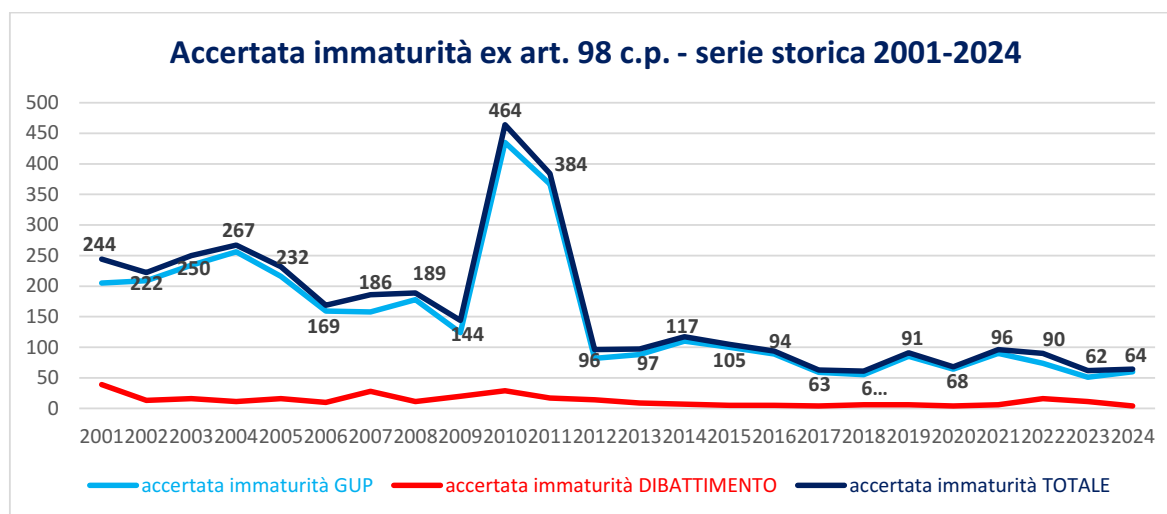
Con specifico riguardo all'accertata immaturità ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, il grafico evidenzia due serie storiche distinte: la prima riferita alle sentenze di non luogo a procedere emesse dal GUP presso il Tribunale per i minorenni, la seconda ai proscioglimenti pronunciati dal Tribunale per i minorenni. Il numero complessivo delle pronunce rendicontate conferma, per entrambe le serie, un andamento non lineare ma chiaramente orientato, nel lungo periodo, verso una riduzione della frequenza delle decisioni fondate sul difetto di maturità. La dinamica evidenzia, dunque, che i picchi registrati nella prima parte della serie non si consolidano negli anni più recenti, nei quali il dato resta contenuto e stabilmente lontano dai valori massimi del periodo osservato.

Considerate congiuntamente, le due serie mostrano che il numero complessivo annuo delle pronunce per accertata immaturità ex articolo 98 c.p. risulta oggi decisamente ridimensionato rispetto alle fasi di maggiore intensità della serie storica: dopo il massimo complessivo registrato nel 2010, pari a 464 decisioni, e il valore ancora elevato del 2011, pari a 384 decisioni, il totale si riduce a 96 nel 2021, 90 nel 2022, 62 nel 2023 e 64 nel 2024. Tale

---

<sup>1</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?facetNode\\_1=0\\_6&selectedNode=0\\_10\\_36](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?facetNode_1=0_6&selectedNode=0_10_36)

andamento conferma che l'esclusione dell'imputabilità per difetto di maturità, pur conservando piena rilevanza garantistica nei casi concreti in cui sia effettivamente accertata, assume nella prassi più recente una consistenza quantitativa residuale e non più compatibile con un modello fondato sull'attivazione generalizzata dell'accertamento positivo della capacità in ogni procedimento.



La serie storica così ricostruita rafforza in modo significativo la scelta operata dal legislatore.

Essa mostra, infatti, che l'esclusione dell'imputabilità per difetto di maturità del minore ultraquattordicenne, pur restando presidio essenziale di garanzia nei casi concreti in cui l'incapacità sia effettivamente accertata, ha assunto nella prassi decisionale più recente una consistenza numericamente circoscritta e sensibilmente inferiore rispetto ad alcune fasi precedenti.

Tale andamento conferma che l'ordinamento giudiziario ravvisa oggi con minore frequenza condizioni tali da escludere, in capo al minore che abbia compiuto quattordici anni, la capacità di comprendere il disvalore della condotta e di autodeterminarsi in relazione ad essa.

Il dato statistico non trasforma, evidentemente, la capacità del singolo minore in una presunzione assoluta, né esonera il giudice dalla valutazione individualizzata imposta dal sistema penale minorile.

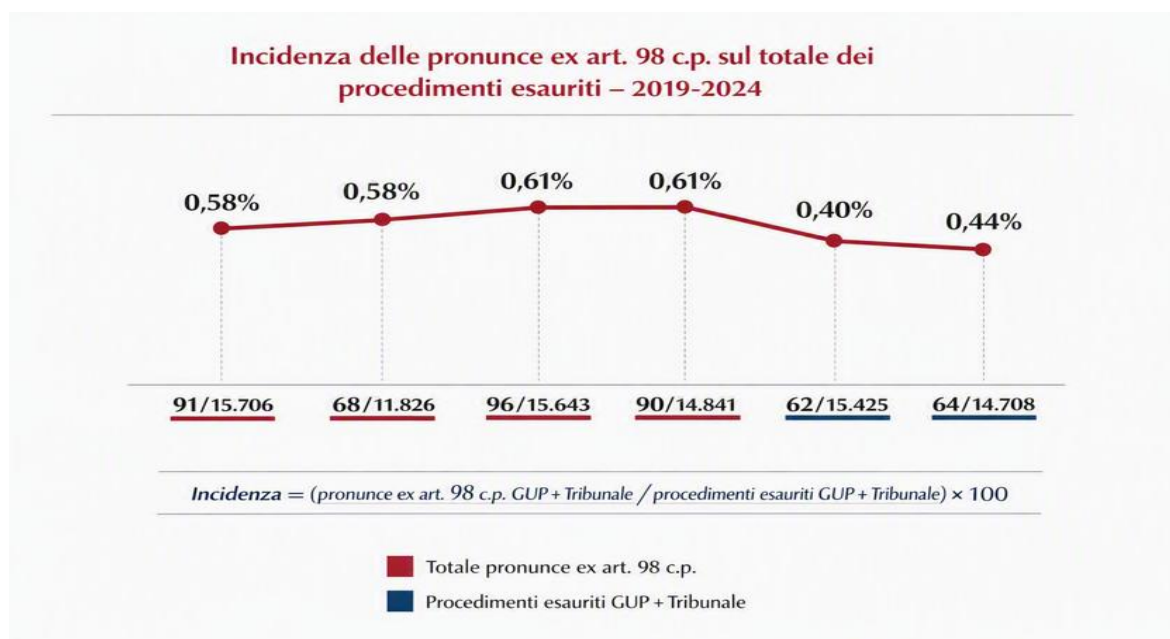
Esso, tuttavia, consente di fondare su una base empirica la scelta legislativa di invertire la prospettiva dell'accertamento.

Se l'incapacità per immaturità si presenta, alla luce delle decisioni più recenti, come evenienza eccezionale e non più come ipotesi da verificare in via generalizzata in ogni procedimento, risulta coerente, proporzionato e sistematicamente corretto configurare la capacità del minore ultraquattordicenne come regola ordinaria, superabile mediante prova contraria fondata su elementi concreti. In questa prospettiva, la riforma non attenua le garanzie del minore, ma adegua il criterio normativo di imputabilità all'evoluzione dei processi di maturazione e alla realtà applicativa desumibile dalle decisioni giudiziarie.

Inoltre, a partire dal numero complessivo annuo delle pronunce ex articolo 98 c.p. rendicontate nel grafico storico, è possibile misurarne l'incidenza percentuale rispetto al totale dei procedimenti esauriti davanti al GUP e al Tribunale per i minorenni, utilizzando i dati annuali disponibili per il periodo 2019-2024. Il numeratore è costituito dalla somma delle pronunce ex articolo 98 c.p. rese dal GUP e dal Tribunale per i minorenni, mentre il denominatore è rappresentato dal totale dei procedimenti esauriti nei medesimi uffici.

Ne risulta un'incidenza stabilmente inferiore all'1 per cento: 0,58 per cento nel 2019, 0,58 per cento nel 2020, 0,61 per cento nel 2021, 0,61 per cento nel 2022, 0,40 per cento nel 2023 e 0,44 per cento nel 2024. Tale dato rafforza la conclusione secondo cui l'esclusione dell'imputabilità per difetto di maturità costituisce, nella prassi più recente, un'evenienza quantitativamente residuale rispetto al complesso dei procedimenti penali minorili definiti.





La rappresentazione grafica conferma che il carico istruttorio ordinariamente destinato all'accertamento positivo della capacità non appare proporzionato alla reale frequenza delle pronunce di esclusione dell'imputabilità, poiché queste ultime incidono in misura marginale sul totale dei procedimenti esauriti. Il dato percentuale consente, pertanto, di valorizzare il beneficio organizzativo della riforma: l'approfondimento sulla maturità del minore viene ricondotto a verifica mirata nei soli casi in cui emergano elementi concreti di dubbio, con migliore allocazione delle risorse giudiziarie e dei servizi minorili.

In conclusione, il combinato disposto del dato storico e dell'incidenza percentuale consente di affermare che la scelta legislativa non introduce un arretramento delle garanzie, ma sostituisce un modello istruttorio generalizzato, non più giustificato dalla realtà applicativa, con un meccanismo selettivo, proporzionato e coerente con la natura residuale delle ipotesi di incapacità effettivamente accertate.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento è assicurare che la disciplina dell'imputabilità del minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto risulti coerente con l'attuale contesto sociale, con l'evoluzione dei processi di maturazione cognitiva e relazionale dei giovani e con le esigenze di certezza, proporzionalità e razionalità dell'azione punitiva, senza alterare i principi di garanzia propri del sistema penale minorile. In tale prospettiva, la politica regolatoria perseguita non è diretta ad anticipare la soglia dell'imputabilità, né ad assimilare il minore all'adulto, né a introdurre automatismi di responsabilità, ma a rendere più adeguato, prevedibile e selettivo il criterio di accertamento della capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne.

Gli obiettivi specifici dell'intervento consistono, in primo luogo, nel ricondurre l'accertamento dell'imputabilità a una regola coerente con l'ordinario grado di maturazione oggi riscontrabile nella fascia di età considerata, ferma restando la necessità di verificare, nel singolo caso, l'eventuale incapacità quando emergano elementi concreti in tal senso.

In secondo luogo, l'intervento mira a ridurre margini di disomogeneità applicativa derivanti dalla configurazione dell'accertamento positivo della capacità come presupposto ordinario e generalizzato in ogni procedimento, concentrando l'approfondimento istruttorio sulle ipotesi nelle quali la condizione personale, familiare, sociale o ambientale del minore renda effettivamente rilevante la verifica della capacità.

In terzo luogo, la riforma persegue l'obiettivo di preservare l'equilibrio tra tutela del minore, individualizzazione della risposta penale, garanzie del procedimento minorile e tutela della collettività, mantenendo ferma la natura relativa della presunzione, la soglia minima di imputabilità e il trattamento sanzionatorio differenziato previsto dall'articolo 98 del Codice penale.

Le modifiche agli articoli 98 del codice penale e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 costituiscono, pertanto, misure di adattamento ordinamentale strettamente funzionali al conseguimento dei predetti obiettivi: la prima ridefinisce il criterio sostanziale di imputabilità del minore ultraquattordicenne secondo lo schema della presunzione relativa di capacità; la seconda assicura

il necessario coordinamento processuale, adeguando l'acquisizione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'imputabilità alla logica della prova contraria. L'intervento resta così circoscritto al profilo regolatorio individuato, senza estendere l'ambito della riforma a profili non necessari rispetto alla finalità perseguita.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

In coerenza con la natura circoscritta dell'intervento e con gli obiettivi AIR indicati nel paragrafo precedente, il monitoraggio può essere ricondotto a un indicatore principale, costruito in modo da misurare l'effettiva incidenza delle ipotesi nelle quali la presunzione relativa di capacità venga superata. Tale indicatore è rappresentato dal rapporto tra il numero dei procedimenti penali minorili relativi a minori di età compresa tra quattordici e diciassette anni definiti con esclusione dell'imputabilità per incapacità di intendere e di volere e il numero complessivo dei procedimenti penali minorili riferiti alla medesima fascia di età.

L'indicatore consente di verificare, in termini sintetici e misurabili, se la nuova disciplina operi secondo la logica delineata dalla riforma: la capacità del minore ultraquattordicenne come regola ordinaria e l'esclusione dell'imputabilità come esito limitato ai casi nei quali, sulla base di elementi concreti, risulti accertata l'incapacità al momento del fatto. In tal modo il dato si collega direttamente all'obiettivo di rendere più selettivo e prevedibile il criterio di accertamento, senza introdurre automatismi di responsabilità.

Lo stesso indicatore risulta altresì coerente con l'obiettivo di preservare la valutazione individualizzata del caso concreto, poiché assume a riferimento non la mera attivazione di approfondimenti istruttori, né dati difficilmente classificabili relativi alla personalità o al contesto del minore, ma l'esito decisorio nel quale la presunzione relativa sia stata effettivamente superata. Il monitoraggio resta così ancorato a un dato più stabile e verificabile, desumibile dagli atti e dalle decisioni, nei limiti delle informazioni già disponibili.

Il valore di riferimento dovrà essere costruito mediante il confronto tra un periodo antecedente e un periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina, assumendo serie temporali omogenee quanto a fascia di età, tipologia di procedimenti considerati e criteri di rilevazione. Il raffronto non è diretto a misurare un incremento o una diminuzione assoluta dei procedimenti minorili, ma a verificare se, a seguito della riforma, muti l'incidenza dei procedimenti definiti con esclusione dell'imputabilità per incapacità di intendere e di volere rispetto al complesso dei procedimenti relativi ai minori di età compresa tra quattordici e diciassette anni. In tal modo il dato precedente all'intervento costituisce il valore di riferimento iniziale rispetto al quale valutare, con metodo prudente e comparabile, l'effettiva applicazione della nuova presunzione relativa di capacità.

La scelta di concentrare il monitoraggio su un unico indicatore principale risponde a esigenze di proporzionalità e attendibilità dell'AIR, poiché evita la costruzione di parametri non stabilmente rilevabili dagli ordinari flussi informativi e consente una verifica mirata degli effetti dell'intervento senza richiedere l'istituzione di nuovi flussi informativi, adempimenti aggiuntivi o ulteriori oneri organizzativi e finanziari.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

In sede di valutazione preliminare sono state considerate tre possibili opzioni regolatorie.

La prima, corrispondente all'opzione di non intervento, consiste nel mantenimento dell'assetto vigente, fondato sull'accertamento positivo della capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Tale soluzione presenta il vantaggio di preservare integralmente l'impianto normativo attuale, ma non appare idonea a fronteggiare il problema regolatorio individuato, poiché lascia invariato un criterio di accertamento costruito in un contesto storico e sociale diverso da quello attuale e non consente di valorizzare, sul piano normativo, l'evoluzione dei processi di maturazione cognitiva, relazionale e sociale dei giovani. Essa, inoltre, non risponde all'esigenza di rendere più selettiva e prevedibile la

verifica dell'imputabilità, continuando a configurare l'accertamento positivo della capacità come passaggio ordinario e generalizzato.

La seconda opzione consiste in una revisione più ampia della disciplina dell'imputabilità minorile, estesa alla soglia anagrafica minima, al regime sanzionatorio o ad altri profili strutturali del sistema penale minorile. Tale ipotesi, pur astrattamente idonea a incidere in modo più radicale sull'assetto vigente, è stata esclusa in quanto non proporzionata rispetto alla finalità perseguita. Un intervento di tale portata determinerebbe infatti la necessità di una rivalutazione complessiva dell'equilibrio tra responsabilità penale, funzione educativa del processo minorile, trattamento sanzionatorio differenziato e garanzie proprie del minore, eccedendo l'ambito circoscritto dello schema e introducendo profili di impatto sistematico non necessari rispetto al problema regolatorio individuato.

La terza opzione, prescelta, si colloca in una posizione intermedia e proporzionata: essa non modifica la soglia minima di imputabilità, non assimila il minore all'adulto e non incide sul trattamento sanzionatorio differenziato, ma interviene esclusivamente sul criterio di accertamento della capacità di intendere e di volere per i minori tra quattordici e diciotto anni. La previsione di una presunzione relativa di capacità, superabile mediante elementi concreti idonei a dimostrare l'incapacità nel caso specifico, consente di adeguare la disciplina all'evoluzione del contesto sociale, conservando tuttavia la piena possibilità di una valutazione individualizzata della condizione personale del minorenne.

L'opzione prescelta risulta, pertanto, preferibile perché realizza il bilanciamento tra esigenze di certezza applicativa, tutela del minore e difesa della collettività con il minore grado di invasività normativa. Il coordinamento con l'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 assicura inoltre la coerenza tra disciplina sostanziale e disciplina processuale, orientando l'acquisizione degli elementi relativi alla personalità del minore alla logica della prova contraria. La soluzione adottata si presenta quindi circoscritta, coerente con gli obiettivi dell'AIR e priva di impatti organizzativi, finanziari o amministrativi ulteriori,

in quanto destinata a operare nell'ambito degli ordinari strumenti del procedimento penale minorile.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali e ambientali**

Sul piano economico, l'intervento non produce effetti diretti su cittadini, imprese o mercato, poiché non introduce prestazioni patrimoniali, obblighi dichiarativi, procedure autorizzatorie, oneri amministrativi o nuovi adempimenti regolatori. La disciplina incide esclusivamente sul criterio giuridico di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne e opera nell'ambito degli strumenti già propri del procedimento penale minorile. Sul piano sociale e ordinamentale, l'impatto è circoscritto ma significativo: la capacità di intendere e di volere viene configurata come regola ordinaria, ferma restando la possibilità di escludere l'imputabilità quando, nel caso concreto, emergano elementi idonei a dimostrare l'incapacità al momento del fatto. La misura è pertanto diretta a rendere più prevedibile e selettiva l'applicazione della disciplina, razionalizzando l'attività valutativa senza comprimere la valutazione individualizzata del minore né le garanzie proprie del procedimento minorile. Non sono configurabili impatti ambientali diretti o indiretti.

Sotto il profilo organizzativo, il principale beneficio della riforma consiste nella razionalizzazione dell'attività istruttoria oggi connessa all'accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne.

L'assetto vigente, configurando l'accertamento positivo della capacità quale passaggio ordinario del procedimento, tende a determinare l'attivazione di approfondimenti sulla maturità del minore in un numero elevato e potenzialmente crescente di casi, anche quando non emergano specifici elementi di dubbio sulla capacità di intendere e di volere.

La nuova impostazione, invece, consente di concentrare l'approfondimento istruttorio sulle sole ipotesi in cui risultino allegati o

comunque emergano elementi concreti idonei a porre in discussione la capacità del minore.

Ne deriva un effetto di maggiore selettività e migliore allocazione delle risorse degli uffici giudiziari penali minorili, i quali potranno indirizzare l'attività conoscitiva più penetrante verso i casi effettivamente problematici, evitando verifiche generalizzate non necessarie.

Tale beneficio organizzativo risulta coerente con le evidenze tratte dalle serie storiche 2001-2024, dalle quali emerge che le decisioni fondate sull'accertata immaturità ex articolo 98 c.p. rappresentano, negli anni più recenti, un esito numericamente residuale rispetto al complesso dell'attività penale minorile.

Le risultanze grafiche sopra richiamate corroborano tale conclusione sotto un duplice profilo. Da un lato, la serie storica 2001-2024 mostra che le pronunce ex articolo 98 c.p., pur avendo registrato picchi significativi nel 2010 e nel 2011, si assestano negli anni più recenti su valori nettamente inferiori, confermando la natura ormai episodica dell'accertata immaturità quale causa di esclusione dell'imputabilità.

Dall'altro lato, il grafico relativo all'incidenza percentuale per il periodo 2019-2024 evidenzia che tali pronunce rappresentano una quota stabilmente inferiore all'1 per cento del totale dei procedimenti esauriti davanti al GUP e al Tribunale per i minorenni.

Ne deriva che l'impegno istruttorio generalizzato oggi richiesto per l'accertamento positivo della capacità non risulta proporzionato alla frequenza effettiva delle ipotesi di incapacità accertata, mentre appare più coerente con i dati disponibili un modello selettivo, nel quale l'approfondimento sulla maturità sia riservato ai soli casi in cui emergano concreti elementi di dubbio.

Difatti, se l'incapacità per difetto di maturità costituisce nella prassi un'evenienza circoscritta, non appare organizzativamente efficiente mantenere un modello che solleciti, in via ordinaria e generalizzata, approfondimenti istruttori destinati nella maggior parte dei casi a confermare la capacità del minore. La riforma consente, pertanto, di riallineare il carico istruttorio all'effettiva frequenza delle situazioni problematiche, trasformando

l'accertamento sulla maturità da adempimento tendenzialmente diffuso a verifica mirata, attivabile nei casi in cui la condizione personale, familiare, sociale o ambientale del minore lo renda concretamente necessario.

La medesima logica produce effetti positivi anche sull'attività dei servizi sociali minorili. L'intervento non riduce il ruolo dei servizi né limita l'acquisizione degli elementi sulla personalità del minore quando essi siano necessari. Al contrario, consente di valorizzarne il contributo nei casi in cui esso sia realmente funzionale al giudizio sull'imputabilità. La riforma evita che le risorse professionali dei servizi siano impiegate in modo indistinto per approfondimenti meramente ricognitivi o confermativi della capacità, e favorisce invece una concentrazione dell'intervento sociale, psicologico e conoscitivo sulle situazioni nelle quali emergano effettivi profili di fragilità, immaturità, condizionamento ambientale o compromissione della capacità autodeterminativa. Il beneficio organizzativo consiste, dunque, non in una sottrazione di garanzie, ma in una più efficiente specializzazione dell'attività istruttoria e del supporto tecnico-sociale nei casi che presentano reale complessità valutativa.

Quanto al sistema carcerario e, più in generale, al circuito dell'esecuzione penale minorile, la riforma non è destinata a produrre un incremento automatico della popolazione detenuta minorile, poiché non modifica la soglia minima di imputabilità, non incide sul trattamento sanzionatorio differenziato e non altera gli istituti propri del processo minorile, orientati alla personalizzazione della risposta e alla residualità della detenzione.

Il beneficio organizzativo si colloca piuttosto nella fase cognitiva e decisoria: una più chiara regola di imputabilità riduce l'area degli accertamenti generalizzati, favorisce la prevedibilità del percorso processuale e consente agli uffici giudiziari, ai servizi minorili e al circuito esecutivo di concentrare le risorse sui casi che richiedono effettivamente una valutazione qualificata della maturità e del bisogno educativo.

In termini complessivi, l'intervento realizza quindi un alleggerimento selettivo e non meramente quantitativo del carico organizzativo, coerente con



la clausola di invarianza finanziaria e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

#### **4.2 Impatti specifici**

**A. Effetti sulle PMI:** non sono previsti effetti diretti o indiretti sulle piccole e medie imprese, in quanto l'intervento non incide sull'esercizio di attività economiche, sull'accesso al mercato, sui costi di produzione o sull'organizzazione aziendale, ma riguarda esclusivamente il criterio di accertamento dell'imputabilità penale minorile.

**B. Effetti sulla concorrenza:** la disciplina non introduce condizioni, autorizzazioni, limitazioni o vantaggi selettivi idonei ad alterare le dinamiche concorrenziali, né determina modifiche dei costi regolatori a carico degli operatori economici.

**C. Oneri informativi:** non sono previsti nuovi obblighi dichiarativi, comunicativi o documentali a carico di cittadini, imprese o amministrazioni, poiché l'applicazione della nuova regola resta affidata agli ordinari strumenti del procedimento penale minorile e alle attività già proprie dell'autorità giudiziaria.

**D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** lo schema non dà attuazione a obblighi dell'Unione europea né introduce livelli di regolazione eccedenti rispetto a vincoli sovranazionali; il richiamo all'esperienza francese della presunzione semplice di discernimento assume esclusivamente valore comparativo e di inquadramento sistematico, senza configurare obblighi di recepimento o profili di sovraregolazione.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'opzione preferita è motivata dalla capacità di conseguire l'obiettivo regolatorio con un intervento puntuale e proporzionato. Essa non abbassa la soglia minima di imputabilità, non assimila il minore all'adulto e non incide sul trattamento sanzionatorio differenziato, compresa la diminuzione di pena prevista dall'articolo 98 del codice penale. La modifica opera esclusivamente sul criterio di accertamento della capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne, sostituendo l'accertamento positivo generalizzato con

una presunzione relativa di capacità, superabile quando, nel caso concreto, emergano elementi idonei a dimostrare l'incapacità al momento del fatto. Tale soluzione consente di adeguare la disciplina all'evoluzione del contesto sociale e dei processi di maturazione dei giovani, assicurando al contempo la piena permanenza della valutazione giudiziale individualizzata. L'opzione prescelta realizza, pertanto, un bilanciamento equilibrato tra certezza applicativa, tutela del minore, garanzie del procedimento minorile e difesa della collettività, con il minore grado di invasività normativa e senza determinare nuovi oneri organizzativi, amministrativi o finanziari.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

L'attuazione della disciplina è rimessa agli uffici giudiziari minorili, al pubblico ministero e al giudice, nell'ambito delle ordinarie competenze previste dal codice penale e dal d.P.R. n. 448 del 1988. La nuova regola non richiede l'adozione di atti amministrativi attuativi, l'istituzione di strutture dedicate o la definizione di procedure ulteriori rispetto a quelle già operanti nel procedimento penale minorile. L'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imputabilità continuerà a svolgersi mediante gli strumenti processuali ordinari, ma secondo la diversa logica della presunzione relativa di capacità e della prova contraria.

### **5.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio potrà essere svolto attraverso l'osservazione dell'applicazione della nuova disciplina nella prassi degli uffici giudiziari minorili e nell'elaborazione giurisprudenziale, assumendo quale indicatore principale il rapporto tra i procedimenti penali minorili relativi a minori di età compresa tra quattordici e diciassette anni definiti con esclusione dell'imputabilità per incapacità di intendere e di volere e il numero complessivo dei procedimenti penali minorili riferiti alla medesima fascia di età. In tale quadro assumeranno rilievo, in via ricognitiva, anche i procedimenti nei quali venga dedotta o rilevata l'incapacità del minore

ultraquattordicenne, le ipotesi in cui siano acquisiti elementi personali, familiari, sociali o ambientali ai fini del giudizio sull'imputabilità, nonché le decisioni che ritengano superata la presunzione relativa. Tale attività dovrà svolgersi mediante l'utilizzo delle informazioni già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza introdurre ulteriori adempimenti informativi.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Le consultazioni e l'istruttoria svolte nel corso dell'AIR sono state calibrate sulla portata circoscritta e tecnico-ordinamentale dell'intervento, che incide esclusivamente sul criterio di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne e sul coordinamento della relativa disciplina processuale. L'analisi ha riguardato, in particolare, la modifica dell'articolo 98 del codice penale, mediante l'introduzione di una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere, e la conseguente rimodulazione dell'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, volta ad adeguare l'acquisizione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'imputabilità alla logica della prova contraria. Tenuto conto dell'assenza di effetti diretti su cittadini, imprese, mercato, oneri informativi, assetti amministrativi o finanza pubblica, nonché della riconducibilità della scelta all'ambito della politica criminale e dell'ordinamento penale minorile, non sono emerse esigenze di consultazione generalizzata. La valutazione è stata pertanto condotta sulla base delle fonti conoscitive disponibili, dello schema normativo e della relazione illustrativa, con esclusivo riferimento ai profili direttamente incisi dalla riforma e senza estendere l'analisi a opzioni o impatti estranei all'oggetto dell'intervento.

Non sono state altresì svolte consultazioni ristrette rivolte a specifiche categorie di destinatari o di soggetti professionalmente coinvolti nell'applicazione della disciplina, quali magistrati minorili, servizi sociali, operatori sanitari o organismi rappresentativi dei destinatari dell'intervento. Tale scelta è derivata dalla considerazione che la novella non incide sull'organizzazione degli uffici, sulle competenze dei soggetti coinvolti nel procedimento minorile, sui flussi informativi, sui presupposti di intervento dei

servizi o sulle modalità tecnico-professionali di valutazione del minore, ma interviene sulla sola regola legale di imputabilità, sostituendo all'accertamento positivo generalizzato della capacità una presunzione relativa, comunque superabile nel caso concreto mediante prova contraria. La valutazione è stata quindi concentrata sui profili direttamente incisi dalla riforma e sulle fonti conoscitive disponibili, secondo criteri di pertinenza e proporzionalità rispetto all'oggetto regolatorio.

In tale quadro, il dato decisivo ai fini della valutazione istruttoria è stato rappresentato dalla consistenza effettiva delle decisioni fondate sull'accertata immaturità ai sensi dell'articolo 98 del Codice penale.

Le serie storiche disponibili hanno evidenziato che le pronunce di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di maturità hanno assunto, negli anni più recenti, una dimensione quantitativamente marginale e un'incidenza stabilmente inferiore all'1% rispetto al complesso dei procedimenti esauriti davanti al GUP e al Tribunale per i minorenni.

Si tratta di un elemento particolarmente significativo, poiché dimostra che, nella concreta esperienza applicativa, l'esclusione dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne non costituisce un esito fisiologico o ricorrente del procedimento, ma una evenienza eccezionale, riservata ai casi nei quali emergano specifiche condizioni personali idonee a escludere la capacità di intendere e di volere.

Il dato risulta peraltro coerente con la premessa regolatoria secondo cui l'attuale contesto anticipa l'esposizione dei minori ultraquattordicenni a modelli idonei a incidere sulla capacità cognitiva e di autodeterminazione.

Proprio tale evidenza empirica ha costituito il principale parametro di controllo della ragionevolezza della novella. Se le decisioni giudiziarie più recenti mostrano che l'incapacità per immaturità viene riconosciuta in una quota del tutto residuale di casi, si è ritenuto che non fosse proporzionato il mantenimento di un modello che imponesse, in via ordinaria e indistinta, l'accertamento positivo della capacità in ogni procedimento.

Risulta invece coerente con la realtà applicativa, oltre che con esigenze di razionalità e selettività dell'azione giudiziaria minorile, configurare la

capacità del minore ultraquattordicenne come regola ordinaria, fermo restando che ogni situazione di effettiva immaturità continua a poter essere valorizzata dal giudice mediante prova contraria fondata su elementi concreti.

In questa prospettiva, il mancato svolgimento di consultazioni ristrette non ha inciso sulla completezza dell'analisi, poiché il profilo sottoposto a verifica non richiedeva l'acquisizione di valutazioni rappresentative su nuovi adempimenti o impatti organizzativi, bensì l'effetto dell'allineamento dell'ordinamento al dato fattuale fatto palese dagli esiti decisionali registrati. Il dato statistico relativo alla residualità dei proscioglimenti per immaturità ha quindi assolto una funzione istruttoria qualificata, consentendo di prendere atto che la presunzione relativa introdotta dalla novella non anticipa indebitamente un giudizio di capacità, ma recepisce sul piano normativo un assetto già desumibile dall'esperienza applicativa, nel quale l'incapacità costituisce ipotesi eccezionale da accertare in concreto e non presupposto ordinario da verificare indistintamente in ogni procedimento.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di valutazione è stato sviluppato a partire dalla delimitazione del problema regolatorio e dalla verifica della coerenza tra tale problema, gli obiettivi dell'intervento e il contenuto delle disposizioni dello schema di disegno di legge.

L'analisi ha riguardato, in primo luogo, il presupposto dell'intervento, rappresentato dall'esigenza di adeguare il criterio di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne all'evoluzione del contesto sociale e dei processi di maturazione dei giovani; in secondo luogo, la soluzione normativa prescelta, consistente nell'introduzione di una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori tra quattordici e diciotto anni; in terzo luogo, il necessario coordinamento processuale realizzato mediante la modifica dell'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, funzionale ad allineare l'acquisizione degli elementi rilevanti alla logica della prova contraria.

Nell'ambito di tale valutazione sono state escluse opzioni di intervento più ampie, non necessarie rispetto alla finalità perseguita, in quanto incidenti su profili ulteriori del sistema penale minorile, quali la soglia minima di imputabilità, il trattamento sanzionatorio o l'assetto complessivo delle garanzie processuali. La soluzione prescelta è stata pertanto ritenuta la più coerente con i criteri di pertinenza, proporzionalità e minima invasività regolatoria, in quanto consente di perseguire gli obiettivi dell'intervento mantenendo ferma la valutazione individualizzata del minore e le garanzie proprie del procedimento penale minorile.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 98 del codice penale)*

1. All'articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria ».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*

1. All'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « l'imputabilità e » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale »;

c) al comma 2, le parole: « Agli stessi fini » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis ».

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di

cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

